



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGARETTO-BEINASCO

Via Trento, 24 – 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011.35.80.904 - Fax 011.35.87.970 - C.F. 95611650011
Codice univoco fatturazione elettronica UFQZ6E
E-mail: toic895002@istruzione.it - toic895002@pec.istruzione.it
<http://www.icborgarettobeinasco.it>



REGOLAMENTO DELLA PALESTRA

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare la fruizione della palestra agli studenti dell'Istituto e degli esterni, che su domanda svolgono le attività sportive all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto. Questo documento è finalizzato all'utilizzo ed alla buona conservazione delle attrezzature delle dotazioni ginniche facente parte integrante del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", gli allievi durante l'attività di scienze motorie sono equiparati ai lavoratori subordinati e quindi sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, al fine di tutelare la salute e la sicurezza collettiva ed individuale.

FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA

Art.1 I docenti di Scienze Motorie, all'inizio di ogni anno scolastico e prima di iniziare le attività ginniche programmate, devono formare gli studenti (in particolare quelli delle classi prime) sull'utilizzo della palestra, dei locali attigui e sulle norme di sicurezza relative all'utilizzo delle attrezzature e della attività connesse, in modo da prevenire infortuni.

Art. 2 L'accesso alla palestra è consentito solo in presenza del docente di Scienze Motorie, che è responsabile di quanto avviene in tale spazio per tutto il tempo della lezione.

Art. 3 Durante l'attività didattica in palestra i docenti sono tenuti ad assicurare un'adeguata vigilanza sugli alunni, in particolare non lasciando soli gli studenti nell'area di gioco. Il docente, ad inizio e termine lezioni, deve gestire i tempi affinché questi siano congrui per il cambio degli indumenti nello spogliatoio.

Art. 4 I docenti si impegnano a ritirare ed a custodire in un apposito contenitore gli eventuali oggetti di valore (telefoni cellulari, orologi, portafogli) che gli studenti consegnano prima di entrare negli spogliatoi. Il ritiro degli stessi avverrà solo al termine della lezione, dopo essersi cambiati negli spogliatoi.

Art. 5 Le panche, le sedie ed eventuali altri materiali devono essere posti stabilmente lungo i muri perimetrali, fuori dal perimetro di gioco, senza ostruire le vie di fuga ed in posizione da non costituire un pericolo.

UTILIZZO DEI MATERIALI

Art. 6 Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Scienze Motorie, ai collaboratori scolastici e agli alunni assegnati alla palestra, che ne curano la buona conservazione e ne tutelano la correttezza d'uso.

Art. 7 Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai docenti Vicari ed al personale di segreteria incaricato.

Art. 8 Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente negli appostiti spazi, prima che la classe lasci la palestra. Durante le attività, anche all'esterno, ogni docente deve ricontare meticolosamente gli attrezzi per assicurarsi di averli recuperati tutti al termine della lezione.

Art. 9 Il materiale e le attrezzature devono essere utilizzati in modo adeguato dagli studenti. L'uso improprio del materiale da parte degli utenti ed il danno che ne consegue dovrà essere risarcito dal responsabile.

ABBIGLIAMENTO

Art. 10 Gli studenti, per svolgere le attività didattiche di Scienze Motorie devono indossare gli indumenti e le calzature adeguate all'attività ginnica. In particolare, devono essere muniti di un cambio per maglietta e pantaloni/pantaloncini e per le scarpe, che devono essere riservate esclusivamente all'uso in palestra. Gli studenti privi di idoneo abbigliamento non possono svolgere l'attività di Scienze Motorie (sarà cura del docente proporre loro un'attività alternativa), ma devono comunque rimanere in palestra affinché sia garantita la vigilanza da parte del docente.

SPOGLIATOI

Art. 11 Gli studenti accedono negli spogliatoi solo per cambiare abbigliamento e scarpe; devono lasciare quindi tutti gli oggetti personali (ad eccezione di quanto indicato nell'art.4) nello spogliatoio. È vietato portare zaini ed altri oggetti ingombranti, che possono costituire un pericolo, all'interno della palestra.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 12 Il comportamento da parte degli studenti, sia in palestra che negli spogliatoi, dev'essere civile, corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle strutture. Ogni comportamento inadeguato sarà punito a norma del regolamento d'istituto.

Art. 13 Durante le ore di scienze motorie ogni alunno deve:

- indossare un abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose ed adeguato alla temperatura sia dell'ambiente interno che esterno.
- Una volta che l'alunno ha finito di cambiarsi, deve uscire dallo spogliatoio, recarsi in palestra (secondo le direttive dell'insegnante) ed aspettare che tutti i compagni siano pronti per cominciare la lezione, senza correre o attuare comportamenti potenzialmente lesivi della propria ed altrui sicurezza.
- Evitare di indossare braccialetti, orologi, collanine ed orecchini.

- Comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente (è severamente vietato scrivere sui muri, sui pavimenti o sulle porte, bagnare il pavimento, urlare, spintonarsi e correre negli spogliatoi).
- Rispettare le norme igieniche: portare con sé un asciugamano e lavarsi le mani al termine dell'attività pratica.
- Informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve.
- Informare tempestivamente l'insegnante se si riscontrano comportamenti irrispettosi di persone e cose da parte di altri compagni, oppure se si notano comportamenti pericolosi.
- Informare tempestivamente l'insegnante se si riscontrano pericoli oppure oggetti, materiali, arredi, impianti, strutture deteriorati e quindi potenzialmente pericolosi.

Art. 14 Agli studenti che accedono alla palestra ed ai locali attigui è vietato:

- Assumere comportamenti non rispettosi della personalità e dell'integrità fisica nei confronti dei compagni
- Fare schiamazzi negli spogliatoi
- Correre nel corridoio, negli spogliatoi e nella palestra (per quanto riguarda la palestra, in particolare durante il cambio orario o prima di cominciare la lezione)
- Svolgere attività sportiva senza gli indumenti ginnici
- Utilizzare le dotazioni e gli attrezzi ginnici senza l'autorizzazione del docente e fuori dalle attività programmate
- Entrare in palestra ed utilizzare gli attrezzi in assenza dell'insegnante
- Usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri
- Allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente
- Stazionare negli spogliatoi ed urlare, correre o spintonarsi
- Consumare cibi in palestra o negli spogliatoi

INFORTUNI

Art. 15 In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione, lo studente deve darne immediata comunicazione al docente.

Art. 16 Nel caso in cui non si reperi una situazione di emergenza, il docente dovrà prestare le prime cure (personalmente se formato come addetto al primo soccorso, oppure affidando l'alunno ad un addetto specializzato).

Art. 17 Nel caso si presenti una situazione di emergenza, il docente dovrà chiedere immediatamente l'intervento medico tramite il Numero di Emergenza Unico 112, avvertire la famiglia ed il Dirigente Scolastico.

Art. 18 In caso di infortunio, il docente deve dare pronta e dettagliata comunicazione in Segreteria, affinché si possa inoltrare la pratica entro i termini di legge.

ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE ALL'ESTERNO

Art. 19 Durante l'anno scolastico si possono prevedere attività ginnico/sportive all'esterno della palestra o presso altre strutture al di fuori dell'Istituto. Le norme del presente Regolamento, compatibilmente con l'attività e le strutture utilizzate, si applicano anche per le attività all'esterno dell'Istituto.

ATTIVITÀ SPORTIVE DI ASSOCIAZIONI ESTERNE

Art. 20 La palestra è concessa alle associazioni sportive affiliate a federazioni, enti di promozione sportiva o ad associazioni sportive che svolgono attività sportiva in coerenza con una missione educativa o di promozione culturale e sociale. Le attività svolte devono essere compatibili con le caratteristiche della struttura e devono effettuarsi in orari al di fuori di quello scolastico. Le associazioni si impegnano a mantenere in ordine e puliti i locali utilizzati. Le attrezzature delle associazioni esterne devono essere collocate separatamente per rimanere distinte da quelle dell'Istituto; le associazioni esterne, inoltre, non hanno diritto a fruire delle attrezzature di proprietà dell'Istituto.

Art. 21 L'utilizzo dei locali scolastici da parte delle associazioni sportive esterne è consentito previa richiesta di autorizzazione inoltrata al Dirigente Scolastico. L'elenco di tutte le associazioni, completo del calendario delle attività, dev'essere comunicato all'Istituto prima dell'inizio della stagione sportiva.